



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 16 del 07/03/2025

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 – spese di lite riconosciute con sentenza n. 1220/2024 del Tribunale di Roma nella causa Antonucci Sonia Marisol contro Comune di Frosinone.

Deliberazione predisposta da
Arch. Giuseppe Viscogliosi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Viscogliosi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Antonucci Sonia Marisol con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., depositato in data 08.07.2021 (R.G. n. 2015/2021), richiedeva al Tribunale di Frosinone: di obbligare il Comune di Frosinone ad effettuare la voltura catastale di sei particelle di terreno che risultano nella disponibilità dell'Ente, in quanto interessate da circa venti anni da procedure ablatorie non definite con il trasferimento del diritto di proprietà; di condannare il Comune di Frosinone al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per aver provveduto al pagamento delle imposte e delle tasse dal 1990 in poi, quantificati in € 20.000,00; con vittoria di spese e competenze;
- Il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste di parte ricorrente;
- Il Settore Avvocatura, con nota 73370 del 23.12.2024, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio:
 - la sentenza n. 1220/2024 del 22.11.2024, pubblicata in data 20.12.2024, con la quale il Tribunale di Frosinone: “*dichiara che Antonucci Sonia Marisol non è proprietaria (nemmeno pro quota) degli immobili siti in Frosinone, riportati in catasto al foglio 57, part. 639, 635, 651, 597, 367 e 362; rigetta la domanda risarcitoria; condanna il Comune di Frosinone alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge*”;
 - invitava il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio ad attivare la procedura per il pagamento di quanto dovuto in virtù della suddetta sentenza;
 - allegava il prospetto di calcolo delle spettanze dovute al legale di controparte;
- il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, svolta la necessaria istruttoria amministrativa, con nota prot. n. 74119 del 30/12/2024, richiedeva al Settore Finanze il capitolo di bilancio per la copertura finanziaria della spesa correlata

al riconoscimento del debito fuori bilancio, ed al Settore Avvocatura il rilascio del parere obbligatorio, preventivo e non vincolante previsto nel PIAO 2024 – 2026 (sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24.04.2024;

- Il Dirigente del Settore Avvocatura, con nota prot. n. 1028 del 08.01.2025, esprimeva parere favorevole al riconoscimento del debito derivante dalla sentenza n. 1220/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, sulla base dell'istruttoria condotta dall'avv. Paolo Tagliaferri, giusta nota prot. 73370 del 23.12.2024, alla quale integralmente rimanda;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 2153 del 13.01.2025, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la suddetta sentenza notificata dalla controparte con in calce la relata del 10.01.2025 (acquisita in atti con il prot. n. 1860 del 13.01.2025), ed in allegato il preavviso di parcella del legale di controparte per un importo complessivo di € 2.033,20, di cui € 1.700,00 a titolo di spese liquidate in sentenza; € 255,00 per spese generali ed € 78,20 a titolo di c.p.a., rilevando, a tal proposito, la non debenza dell'importo relativo all'I.V.A. atteso il regime fiscale forfettario adottato dal legale;
- Il Settore Finanze, con nota prot. n. 2766 del 15.01.2025, comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire con imputazione sul capitolo n. 75.00.012 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 13468 del 27.02.2025, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici l'atto di precetto notificato da controparte in data 26.02.2025 (acquisito in atti con il prot. n. 12995 del 26.02.2025) a mezzo del quale viene intimato all'Ente di pagare, entro dieci giorni dalla notifica, la somma complessiva di € 2.203,03, precisando in detta nota che l'atto di precetto è inefficace attesa la pendenza del termine dilatorio di 120 (centoventi) giorni, di cui all'art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito nella Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, nel quale non è possibile intraprendere azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, ed invitando il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio a provvedere alla liquidazione ed al pagamento al fine di evitare ulteriori oneri a carico del Comune derivanti dal prosieguo delle azioni esecutive;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”*;

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- ✓ della esigibilità, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che

- sussiste, per tutto quanto sopra espresso, la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.033,20 dovuto in virtù della sentenza n. 1220/2024 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone in data 22.11.2024, ciò al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico del Comune di Frosinone derivanti dal prosieguo delle azioni esecutive;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che

- la fattispecie descritta nelle premesse si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento delle spese di giudizio pari ad € 2.033,20 venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori aggravii ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Advocatura - Coordinamento Legale in merito al parere legale previsto nel PIAO 2024 - 2026;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 2.033,20, da destinare al pagamento delle spese legali in conseguenza di quanto deciso con la sentenza n. 1220/2024 dal Tribunale Civile di Frosinone;
2. di imputare l'importo di € 2.033,20 sul capitolo di bilancio di esercizio parte spesa n. 75.00.012 denominato "Spese debiti fuori bilancio";
3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio con successivo provvedimento la liquidazione dell'importo;
5. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;
6. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.